

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 aprile 2013;

SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287 e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998 n. 217;

VISTI l'articolo 4, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea - TUE (già articolo 10 Trattato CE) e l'articolo 102 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE (già articolo 82 del Trattato CE);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (ora articoli 101 e 102 TFUE);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, come modificata dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e, in particolare, l'articolo 54;

VISTA la propria delibera del 3 novembre 2010, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, per accertare l'eventuale esistenza di violazioni dell'articolo 102 TFUE in relazione all'acquisizione da parte di SKY Italia S.r.l. dei diritti di trasmissione in esclusiva dei Campionati mondiali di calcio 2010 e 2014;

VISTO il provvedimento adottato in data 27 luglio 2011, con il quale l'istruttoria è stata estesa oggettivamente al fine di accertare l'esistenza di ulteriori violazioni da parte di Sky Italia S.r.l. dell'articolo 102 del TFUE, consistenti nell'acquisizione dei diritti esclusivi per la trasmissione, su tutte

le piattaforme in modalità *pay* in Italia, degli incontri relativi al torneo calcistico UEFA *Champions League*, con eccezione del miglior incontro del mercoledì, nelle stagioni 2012-2015;

VISTA la delibera adottata in data 27 giugno 2012, nella quale il termine di conclusione del procedimento è stato fissato al 31 dicembre 2012;

VISTA la delibera adottata in data 19 dicembre 2012, nella quale il termine di conclusione del procedimento è stato fissato al 30 aprile 2013;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie e della data di chiusura dell'acquisizione degli elementi probatori, inviata alle Parti in data 24 dicembre 2012;

VISTA la propria richiesta di parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, inoltrata in data 22 marzo 2012;

VISTO il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni pervenuto in data 19 aprile 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

I. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

1. Con comunicazioni pervenute in date 18 maggio 2010 e 18 giugno 2010, la società RETI TELEVISIVE ITALIANE S.p.A. (di seguito, "RTI") ha segnalato un presunto comportamento abusivo della società SKY ITALIA S.r.l. (di seguito, "SKY"), consistente nell'acquisizione e detenzione, da parte dell'operatore satellitare, della titolarità dei diritti esclusivi per la trasmissione televisiva in Italia dei Mondiali di calcio 2010 in modalità a pagamento (*pay*) su tutte le piattaforme trasmissive.

2. In data 3 novembre 2010 l'Autorità ha deliberato l'avvio di un'istruttoria nei confronti di SKY, per accertare l'esistenza di una violazione dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea consistente nell'acquisizione e detenzione della titolarità dei diritti esclusivi per la trasmissione televisiva dei Campionati mondiali di calcio del 2010 e 2014 in modalità a pagamento su tutte le piattaforme trasmissive (satellitare, digitale terrestre, internet).
3. Successivamente, in data 25 gennaio 2011, RTI ha altresì segnalato un presunto abuso di posizione dominante consistente nell'acquisizione da parte di SKY – ad esito delle procedure di assegnazione esperite da UEFA nel 2010 – dei diritti esclusivi per la trasmissione, sul territorio italiano e su tutte le piattaforme in modalità *pay*, degli incontri del torneo calcistico UEFA *Champions League*, con eccezione del miglior incontro del mercoledì, nelle stagioni 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 (di seguito, “2012-2015”).
4. In data 27 luglio 2011 l'Autorità ha ampliato l'oggetto dell'istruttoria con riferimento all'acquisizione da parte di SKY dei diritti per la trasmissione televisiva in modalità a pagamento degli incontri di tre stagioni del torneo calcistico UEFA *Champions League* (2012-2015) in esclusiva per tutte le piattaforme trasmissive (satellitare, digitale terrestre, internet).
5. In particolare, l'Autorità ha ritenuto che dall'acquisizione dei diritti trasmissivi relativi sia ai Mondiali di calcio sia alla UEFA *Champions League*, potesse emergere una strategia complessiva di SKY, volta ad acquisire la disponibilità esclusiva di diritti trasmissivi sportivi premium in modalità *pay* per tutte le piattaforme e idonea ad escludere i potenziali e attuali concorrenti attivi nell'offerta di servizi televisivi a pagamento.
6. Nel corso del procedimento sono state sentite in audizione le società SKY in data 11 maggio 2011 e 24 gennaio 2012, RTI in data 10 marzo 2011 e 2 febbraio 2012, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (in seguito, “RAI”) in data 2 marzo 2011 e la Lega Nazionale Professionisti Serie A (in seguito, “Lega Calcio”) in data 21 febbraio 2012. Sono state inoltre richieste informazioni alle Parti del procedimento, SKY e RTI, oltre che ad altri soggetti in possesso di informazioni rilevanti, quali RAI, FIFA e UEFA.
7. Durante il procedimento è stato anche ripetutamente concesso l'accesso agli atti del fascicolo alle Parti che ne hanno fatto richiesta.
8. Nell'adunanza del 27 giugno 2012 l'Autorità ha prorogato al 31 dicembre 2012 il termine di conclusione del procedimento che, successivamente, in data 19 dicembre 2012, è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2013 .

9. In data 24 dicembre 2012 è stata inviata alle Parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie.

10. Il 31 gennaio 2013 la società RTI ha fatto pervenire la propria memoria conclusiva e in data 11 e 14 febbraio 2013 la società SKY ha fatto pervenire le proprie memorie conclusive.

II. LE PARTI

11. SKY è l'operatore televisivo satellitare nato nel luglio 2003 dalla fusione delle piattaforme Stream e Tele+. SKY è soggetta all'attività di direzione e coordinamento esercitata da *The News Corporation Ltd.*, società a capo del Gruppo Newscorp, attivo nel settore dei media su scala mondiale. Le attività di Newscorp includono la produzione e la distribuzione di film e di programmi televisivi, la trasmissione di programmi televisivi via satellite e via cavo, la pubblicazione di giornali, riviste e libri, la produzione e la distribuzione di prodotti e servizi promozionali e pubblicitari, lo sviluppo di mezzi di trasmissione digitale, lo sviluppo di sistemi di gestione ad accesso condizionato e su abbonamento e la creazione e la distribuzione di programmazioni online. Nel 2011, SKY ha realizzato in Italia un fatturato di circa 2,8 miliardi di euro.

12. RTI è la società del Gruppo Mediaset che controlla le tre reti televisive nazionali in tecnica analogica e digitale terrestre Canale 5, Italia Uno e Rete Quattro. RTI è, inoltre, fornitore di contenuti a carattere nazionale esercente i canali "Boing" e "Iris", nonché fornitore del servizio di pay-tv "Mediaset Premium". RTI, inoltre, è la società che gestisce il patrimonio dei diritti televisivi per l'Italia del Gruppo Mediaset, svolgendo le attività di acquisizione, sviluppo e produzione dei diritti per lo sfruttamento televisivo nazionale sia in modalità free che in modalità pay. RTI è controllata da Mediaset S.p.A., che ne detiene l'intero capitale sociale, e nel 2011 ha realizzato in Italia un fatturato di 3,2 miliardi di euro.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

13. I diritti audiovisivi dei tornei internazionali di calcio oggetto del procedimento, i Mondiali di calcio e la UEFA *Champions League*, sono

commercializzati a livello centralizzato e separatamente nei diversi territori nazionali dalle associazioni organizzatrici, ossia, rispettivamente, FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*) e UEFA (*Union of European Football Associations*).

I Mondiali di Calcio

14. Il campionato Mondiale di calcio rappresenta la più importante competizione calcistica internazionale¹. Il torneo si svolge ogni quattro anni ed è organizzato in due fasi, la fase di qualificazione² e la fase finale. I diritti trasmissivi oggetto del procedimento riguardano, in particolare, la fase finale del torneo, che ha una durata di circa 25 giorni e si svolge nel periodo giugno-luglio.

15. La procedura di assegnazione dei diritti trasmissivi relativi ai Mondiali di calcio 2010 e 2014 ha avuto inizio nel mese di dicembre del 2004 con la pubblicazione, da parte della FIFA, di un invito a presentare offerte (*invitation to tender*). Nel complesso, tali diritti audiovisivi riguardano 128 incontri relativi alla fase finale dei Mondiali di calcio, di cui 64 del Mondiale del 2010 (già disputati) e 64 del Mondiale del 2014.

16. In data 14 luglio 2005, FIFA ha comunicato a RAI l'assegnazione dei diritti audiovisivi delle due edizioni del 2010 e del 2014 per la trasmissione in chiaro e a pagamento, a fronte di un corrispettivo pari a *[omissis]** euro.

17. Il 28 novembre 2008, SKY ha acquisito in sub-licenza da RAI i diritti per la trasmissione in modalità *pay* su tutte le piattaforme, compreso il digitale terrestre, di tutti gli incontri dei due tornei, di cui 25 in *simulcast* con RAI³ e 39 in esclusiva assoluta⁴ per ogni edizione del Mondiale, per un corrispettivo pari a *[omissis]* euro.

18. *[Omissis]*.

19. In data 25 febbraio 2010, RTI ha adito la *ICC International Court of Arbitration*, ai sensi dell'articolo 15.1(b) degli Impegni della concentrazione

¹ Basti considerare che l'audience cumulativo della fase finale dei Mondiali di calcio del 2002 è stato di 28,8 miliardi di spettatori e che la finale dei Mondiali del 2006 ha avuto un audience dell'88,2%.

² La fase di qualificazione inizia circa due anni prima della fase finale, ed è organizzata in gironi a seconda della confederazione di appartenenza di ciascuna nazionale di calcio. A conclusione di tale fase sono selezionate 31 squadre partecipanti alla fase finale, oltre alla nazionale del Paese ospitante che accede direttamente alla fase finale.

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

³ Tra tali 25 incontri rientrano la partita inaugurale, le semifinali, la finale, tutti gli incontri della Nazionale Italiana e le rimanenti partite scelte da RAI fino al raggiungimento del 25° incontro.

⁴ Oltre ai diritti esclusivi dei Mondiali 2010-2014, SKY ha acquisito con il medesimo contratto i diritti audiovisivi esclusivi della Confederation Cup e del Mondiale della Gioventù di calcio del 2009 e del 2013.

COMP/M.2876 *Newscorp/Telepiù*⁵, ritenendo che la stessa SKY avesse violato l'art. 8 dei medesimi Impegni attraverso l'acquisizione di diritti audiovisivi per la trasmissione televisiva a pagamento dei Mondiali di calcio 2010 su tutte le piattaforme trasmissive anziché per la sola piattaforma satellitare⁶. Con lodo del 17 febbraio 2012⁷, il Tribunale Arbitrale ICC ha ritenuto che, conformemente al testo della Decisione della Commissione (par. 65), i diritti trasmissivi relativi ai Mondiali di calcio fossero esclusi dall'oggetto degli Impegni⁸ e che pertanto l'acquisto in esclusiva da parte di SKY di tali diritti (anche) sulla piattaforma digitale terrestre, nonché il rifiuto di concederli in sub-licenza, non costituissero una violazione dell'art. 8 degli Impegni. In particolare, il Tribunale Arbitrale ha sostenuto che i diritti audiovisivi relativi ai Mondiali di calcio non sono idonei a generare una base di clienti regolare, e quindi ricavi costanti, per l'operatore televisivo che li detiene⁹.

20. Nel corso del procedimento istruttorio è stato chiesto a SKY di fornire le serie storiche mensili del numero degli abbonati ai diversi pacchetti da essa offerti. Il seguente grafico illustra la serie storica mensile dei nuovi abbonati SKY al lordo e al netto delle cessazioni (*churn*), per il periodo compreso tra il mese di luglio 2005 e il mese di giugno 2012.

⁵ Decisione della Commissione del 2 aprile 2003.

⁶ L'art. 8 degli Impegni prevede che SKY non possa acquisire diritti di esclusiva ulteriori rispetto alla piattaforma satellitare per i "world-wide sports rights". La definizione di "world-wide sports rights" è rinvenibile nella parte I dei medesimi impegni. Si tratta dei seguenti eventi: i) il Torneo di Wimbledon; ii) l'Open di Francia; iii) l'Open di Australia; iv) l'Open degli Stati Uniti; v) i Campionati di Formula 1; e vi) grandi eventi internazionali nei quali è possibile attendersi, alla data di stipula del contratto di acquisizione dei diritti, che squadre e/o atleti italiani ricopriranno un ruolo dominante. Sulla definizione generale di cui al punto vi) il segnalante fondava la sussistenza di una presunta inottemperanza degli impegni da parte di SKY.

⁷ Doc. n. 3.93.

⁸ [Omissis].

⁹ Cfr. par. 446 del lodo del 17 febbraio 2012 del Tribunale Arbitrale ICC – International court of arbitration: "[omissis].

Figura 1 – Andamento delle sottoscrizioni ai servizi di *pay-tv* di SKY

[omissis]

21. Al fine di valutare quale impatto possa avere avuto in termini di utenti la trasmissione in esclusiva *pay* dei Mondiali di calcio 2010 da parte di SKY - in considerazione della stagionalità che caratterizza l'andamento delle nuove sottoscrizioni ai servizi di *pay-tv* - appare utile confrontare i risultati, in termini di nuove sottoscrizioni e variazione del numero di abbonati, ottenuti nei mesi aprile-luglio 2010 rispetto a quelli riferibili al medesimo arco temporale negli anni precedenti e in quello successivo, nei quali la competizione non ha avuto luogo¹⁰.

[omissis]

22. Dalle analisi svolte risulta che nei mesi di aprile-luglio 2010, il numero di nuovi abbonati risulta maggiore di circa [omissis] unità rispetto alla media degli altri anni considerati nell'analisi medesima; nel periodo in questione, tuttavia, SKY ha avuto una perdita netta di circa [omissis] abbonati, mentre nel corrispondente periodo degli altri anni utilizzati come *benchmark* si osserva sempre una variazione netta positiva nel numero di abbonati.

La UEFA Champions League

La rilevanza dei diritti trasmissivi della UEFA Champions League per gli operatori pay-tv

23. La *UEFA Champions League* è il massimo torneo calcistico europeo per squadre di *club*, che si svolge infrasettimanalmente durante tutto l'arco dell'anno e al quale partecipano le principali squadre dei campionati nazionali associati alla UEFA, in base alla posizione in classifica ottenuta durante la precedente stagione calcistica nei rispettivi campionati nazionali. Ogni nazione apporta un numero di squadre partecipanti differente a seconda della difficoltà del proprio campionato, calcolato in base ad un coefficiente UEFA¹¹.

¹⁰ Si sono considerati sia gli abbonati residenziali che quelli non residenziali. Si è verificato, inoltre, che i risultati dell'analisi non cambiano se si considera un periodo temporale diverso quale il trimestre maggio-luglio.

¹¹ Attualmente in Italia, in base al ranking UEFA, accedono alla Champions League le prime tre squadre del campionato di Serie A, di cui le prime due direttamente alla fase a gironi e la terza alla fase preliminare.

24. La Commissione europea ha evidenziato che la disponibilità dei diritti trasmissivi relativi a tale campionato è di particolare importanza per gli operatori televisivi, sia in termini di immagine di marca sia in quanto consente alle emittenti di rivolgersi a un particolare pubblico di utenti, non raggiungibile con altri programmi¹².

25. Anche gli operatori televisivi sentiti nel corso dell'istruttoria - RAI, SKY e RTI - sono stati concordi nel riconoscere alla UEFA *Champions League* una notevole rilevanza per la predisposizione di un'offerta *pay*, posto che si tratta di un torneo disputato regolarmente ogni anno per tutto l'anno e che coinvolge le migliori squadre calcistiche a livello europeo¹³.

26. I dati relativi all'*audience* delle partite di *Champions League*¹⁴ raccolti nel corso dell'istruttoria confermano la significativa rilevanza che tale contenuto riveste per gli utenti dei servizi di *pay-tv*.

27. La Uefa *Champions League* ha raggiunto un livello di *audience* medio di 356 mila utenti *pay* ad incontro nel corso della stagione 2010-2011 e di 457 mila utenti nel corso della stagione 2011-2012¹⁵. In base alle analisi svolte, l'*audience* media di una partita di *Champions League* è stata pari al 76% dell'*audience* media di una partita di Serie A¹⁶.

28. In proposito, SKY ha osservato¹⁷ come nel calcolo del livello di *audience* si sarebbe dovuto comparare la somma dei dati di *audience* complessivo (e non medio) di tutte le partite che compongono i due tornei (Serie A e *Champions League*) al fine di stabilire la “notevole rilevanza” per la predisposizione di un'offerta *pay* dei diritti trasmissivi relativi alla Uefa *Champions League*. Tale esercizio evidenzierebbe la notevole inferiorità negli ascolti per le partite della Uefa *Champions League* rispetto a quelle

¹² Cfr. decisione del 23 luglio 2003, COMP/C.2-37.398 Vendita congiunta dei diritti della Uefa Champions League, con la quale la Commissione europea ha ritenuto che l'accordo di vendita congiunta di UEFA fosse in grado di provocare una sensibile restrizione della concorrenza sul mercato televisivo. Ciò in ragione del valore relativo dei diritti della UEFA Champions League – circa il 20% degli importi pagati dalle emittenti televisive per i diritti TV sugli eventi calcistici – e del fatto che il calcio rappresenta la voce singola più alta della spesa sportiva dei canali televisivi.

¹³ Cfr. verbali di audizione di RAI (sub doc. n. 2.22), di SKY (sub doc. n. 3.69) e RTI (sub doc. n. 3.70).

¹⁴ Per quanto nel mercato della *pay-tv* la concorrenza tra gli operatori si svolga essenzialmente nell'acquisizione di utenti a pagamento, anche i dati relativi all'*audience* possono costituire un indicatore della rilevanza che un contenuto ha per gli utenti di *pay-tv* e, dunque, per le loro decisioni di acquisto di servizi televisivi a pagamento.

¹⁵ Elaborazioni della Direzione su dati auditel forniti da SKY (Cfr. Doc. n. 3.91, allegato n.2).

¹⁶ Al fine di confrontare i dati di *audience* delle partite di Champions League con quelli relativi alla Serie A, si fa riferimento al periodo 2009-2010, per il quale sono disponibili dati di *audience* per entrambe le competizioni (cfr. dati relativi ai bacini d'utenza tratti dalle indagini demoscopiche 2011-2012 realizzate da Doxa, FullSix-Crespi e Sport+Markt riportati da varie fonti di stampa pubbliche, nonché dati di *audience* della Champions League forniti dalle parti; per la stagione di riferimento si sono considerati i soli dati a partire dall'inizio del 2010 per il calcolo del valore medio di *audience* della UEFA Champions League).

¹⁷ Memoria conclusiva di SKY del 14 febbraio 2013.

della Serie A.

Tali osservazioni non sono condivisibili. Infatti, in linea con quanto affermato dalla Commissione europea¹⁸, la tipologia di contenuti calcistici relativi agli eventi che si svolgono ogni anno a cui partecipano squadre nazionali¹⁹ costituisce già di per sé un contenuto motivante per gli operatori della *pay tv*. Inoltre, il dato relativo all'*audience* medio, a differenza di quello complessivo, ha come scopo proprio quello di valutare il pregio dell'evento a prescindere dalla numerosità degli incontri.

29. La stessa SKY ha riconosciuto in audizione che le dirette degli incontri della *Uefa Champions League* costituiscono un contenuto di pregio, poiché si tratta di una competizione ben organizzata che si svolge con continuità durante tutto l'anno “*le cui squadre partecipanti garantiscono un elevato livello di interesse per gli abbonati*”²⁰.

La procedura di assegnazione dei diritti trasmissivi relativi alla UEFA Champions League 2012-2015

30. La procedura di assegnazione dei diritti audiovisivi relativi alla *Champions League* ha avuto inizio con l'invio delle ISO (*Invitation to Submit Offers*)²¹ da parte di UEFA agli operatori televisivi interessati.

31. Come per le precedenti stagioni (triennio 2009-2012), i diritti trasmissivi sono stati offerti agli operatori secondo l'approccio a piattaforma neutrale, ossia con pacchetti di diritti trasmissivi esercitabili su tutte le piattaforme televisive (DTT, DTH, via cavo), Internet e attraverso telefonia mobile. La società TEAM Marketing AG si è occupata in esclusiva della gestione della procedura per conto di UEFA²².

32. *[Omissis]*.

33. *[Omissis]*.

34. *[Omissis]*.

35. Le ISO di UEFA prevedevano anche la possibilità di concedere in sub-

¹⁸ Cfr. par 66 della Decisione della Commissione COMP/M.2876 Newscorp/Telepiù, 2 aprile 2003.

¹⁹ tra cui, in particolare, il campionato di Serie A e la Uefa Champions League.

²⁰ Doc. n. 3.69.

²¹ L'ISO contiene previsioni relative al processo di vendita, ai diritti offerti, alle condizioni commerciali e legali relative all'assegnazione dei diritti nonché una proposta di termini e condizioni contrattuali. L'ISO è suddivisa nelle seguenti parti: 1. Introduction; 2. Sales and contracting process; 3. Rights; 4. Commercial terms; 5. Legal notice; Appendix 1: Terms and Conditions; Appendix 2: Host Broadcaster Guidelines; Attachment A: Information about the bidder.

²² TEAM Marketing è l'agenzia di marketing della UEFA che si occupa in esclusiva dello sfruttamento di determinati diritti televisivi e commerciali relativamente a UEFA Champions League, Supercoppa UEFA e UEFA Europa League, cfr. www.uefa.com.

licenza i diritti trasmissivi acquisiti, previo consenso della stessa UEFA²³.

L'assegnazione dei diritti trasmissivi relativi alla UEFA Champions League 2012-2015

36. In data 2 novembre 2010 UEFA inviava le ISO per i diritti audiovisivi relativi alla *Champions League* per il triennio 2012-2015 agli operatori televisivi interessati (tra cui, SKY e RTI).

37. Il processo di assegnazione si è svolto nell'arco di tre *round* di negoziazioni, di cui, di fatto, i primi due relativi ai diritti trasmissivi in modalità *pay* e il terzo per i diritti trasmissivi in chiaro.

38. Il primo *round* di offerte si è concluso in data 30 novembre 2010. In tale occasione, UEFA ha ritenuto non soddisfacenti le offerte ricevute dagli operatori interessati (in particolare, SKY e RTI) e ha quindi invitato gli stessi a presentare nuove offerte, provvedendo altresì a modificare leggermente la composizione dei diversi pacchetti²⁴.

39. Il *secondo round* di offerte, nel corso del quale sia SKY che RTI hanno incrementato il prezzo proposto, si è concluso in data 8 dicembre 2010, con l'assegnazione a SKY dei diritti in esclusiva assoluta degli incontri del torneo calcistico UEFA *Champions League*, con eccezione del miglior incontro del mercoledì, per le tre stagioni 2012-2015, oltre ai diritti non esclusivi per la trasmissione degli *highlights* di tutti gli incontri, per un corrispettivo complessivo pari a [omissis] euro. RTI aveva invece offerto una somma pari a [omissis] euro relativa ai diritti *pay*²⁵.

40. Ad esito del terzo *round* di offerte, ricevute da RAI e RTI e relative alla trasmissione dei diritti in chiaro del rimanente pacchetto, UEFA ha comunicato a RTI, in data 22 dicembre 2010, l'assegnazione dei diritti trasmissivi esclusivi del miglior incontro del mercoledì e quelli non esclusivi degli *highlights* del martedì e del mercoledì, da esercitare in modalità in chiaro, per un corrispettivo complessivo pari a [omissis] euro²⁶.

41. Per il periodo 2012-2015, pertanto, i diritti venivano assegnati da UEFA come descritto nella seguente tabella:

²³ Cfr. art. 13.1 dei "Terms and Conditions" delle ISO 2009-2012 e 2012-2015.

²⁴ In particolare, UEFA ha ampliato il pacchetto A1, includendo la trasmissione in modalità non esclusiva della diretta della finale del torneo e ha previsto la co-esclusività per i pacchetti C1 e C2, facendo propria, in tal modo, la richiesta della prima offerta presentata da SKY. Cfr. doc. n. 3.69.

²⁵ [Omissis].

²⁶ Cfr. doc. n. 3.83.

Tabella 2 – Assegnazione dei diritti della *Champions League* 2012-2015

Pacchetto	Contenuto	Assegnatario	Modalità trasmissiva	Numero di incontri live
A1	Miglior incontro del martedì Finale del torneo	SKY – esclusiva	a pagamento	17
A2	Miglior incontro del mercoledì Finale del torneo Supercoppa ²⁷	RTI – esclusiva	in chiaro	18
B	Incontri rimanenti (dal 3° al 16°)	SKY – esclusiva	a pagamento	112
C1	<i>Highlights</i> del martedì	SKY RTI	a pagamento in chiaro	
C2	<i>Highlights</i> del mercoledì	SKY RTI	a pagamento in chiaro	

42. In conclusione, dunque, SKY aveva acquisito in esclusiva i due pacchetti di diritti relativi alle dirette (A1 e B), da esercitare in modalità a pagamento; RTI si era invece aggiudicata in esclusiva il pacchetto di diritti relativi alle dirette del pacchetto A2, da esercitare in modalità in chiaro. Entrambi gli operatori avevano acquisito in co-esclusiva anche gli *highlights* del martedì e del mercoledì.

43. In data 4 e 13 giugno 2012, RTI e SKY hanno comunicato di aver intrapreso delle trattative riguardanti, *inter alia*, la sub-licenza reciproca di due edizioni della UEFA *Champions League*, 2012-2013 e 2013-2014.

44. A seguito di tali trattative, in data 12 luglio 2012, SKY ha sub-licenziato a RTI, con l’approvazione di UEFA, i diritti in suo possesso (pacchetti A1 e B) per la trasmissione in modalità a pagamento sulla piattaforma DTT (digitale terrestre) delle due edizioni 2012-2013 e 2013-2014 della UEFA *Champions League*, a fronte della sub-licenza da parte di RTI a SKY, su tutte le piattaforme ad esclusione di quella DTT, dei diritti in suo possesso (pacchetto A2) delle due edizioni 2012-2013 e 2013-2014 della UEFA *Champions League*.

IV. VALUTAZIONI

45. Con il procedimento in esame si è inteso verificare se l’acquisizione in esclusiva da parte di SKY, per tutte le piattaforme, dei diritti trasmissivi in modalità a pagamento dei Mondiali di calcio 2010 e 2014 nonché della UEFA *Champions League* 2012-2015 costituisce una violazione dell’art. 102

²⁷ La Supercoppa europea è l’incontro tra la vincitrice della Champions League e la vincitrice della Europa League.

TFUE, in quanto frutto di un'unica strategia complessiva di SKY, volta ad escludere i potenziali e attuali concorrenti attivi nell'offerta di servizi televisivi a pagamento.

46. L'operatore satellitare, infatti, ad esito delle negoziazioni con FIFA e UEFA, ha acquisito: *i)* i diritti per la trasmissione in modalità *pay* su tutte le piattaforme, compreso il digitale terrestre, di tutti i 128 incontri delle due edizioni dei Mondiali di calcio 2010 e 2014, di cui 50 in *simulcast* con RAI e 78 in esclusiva; *ii)* i diritti esclusivi, da esercitare in modalità a pagamento, di tutti gli incontri della UEFA *Champions League*, con esclusione del miglior incontro del mercoledì, nonché la finale del torneo in *simulcast* con RTI e gli *highlights*.

47. Con riferimento ai diritti audiovisivi dei Mondiali di calcio per le stagioni 2010 e 2014, gli elementi probatori agli atti non appaiono sufficienti a dimostrare che la detenzione in esclusiva da parte di SKY dei diritti in questione sia idonea a rappresentare un ostacolo effettivo alla concorrenza di altri operatori nell'offerta di servizi televisivi a pagamento e che sia parte di un disegno unitario escludente dell'operatore satellitare.

48. Infatti, pur essendo un contenuto particolarmente attrattivo, i Mondiali di calcio si svolgono in un breve arco temporale e con cadenza quadriennale. Inoltre, la visione in chiaro dei principali incontri di tale competizione è assicurata dagli obblighi di cui alla Direttiva comunitaria "*Televisione senza frontiere*"²⁸, la quale stabilisce le condizioni che consentono al pubblico di accedere liberamente alla trasmissione di eventi considerati di particolare rilevanza per la società (quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio).

49. Nel corso dell'istruttoria si è poi verificato quale impatto possa avere - in termini di variazione di utenti - l'acquisizione e la successiva trasmissione in esclusiva *pay* del contenuto "Mondiali di calcio", prendendo in esame i Mondiali di calcio del 2010 trasmessi da SKY. L'analisi delle serie storiche mensili del numero degli abbonati ai diversi pacchetti offerti da SKY ha mostrato che la disponibilità dei Mondiali di calcio in capo all'operatore satellitare non ha generato un aumento significativo di abbonamenti. Pertanto, le evidenze probatorie agli atti non appaiono sufficienti a dimostrare che i Mondiali di calcio costituiscono un contenuto audiovisivo necessario per poter competere efficacemente nella fornitura di servizi di *pay-tv*; tali circostanze sono idonee a far venir meno i motivi di intervento contenuti nella delibera di avvio del procedimento istruttorio.

²⁸ Direttiva 89/552/CE, come modificata dalle Direttive 97/36/CE e 2007/65/CE.

50. Con riguardo ai diritti audiovisivi relativi agli incontri della UEFA *Champions League* per le stagioni 2012-2015, le evidenze in atti - in particolare il confronto con i dati relativi all'*audience* delle partite del campionato - sembrano indicare che essi rappresentino un contenuto di particolare importanza per gli operatori di *pay-tv*. Si tratta, infatti di un torneo disputato regolarmente ogni anno per tutto l'anno, che coinvolge le migliori squadre calcistiche a livello europeo e, in quanto tale, idoneo ad attrarre nuovi abbonati e, allo stesso tempo, a ridurre il tasso di abbandono degli utenti già abbonati.

51. In ogni caso, a prescindere dalla rilevanza che tale contenuto riveste nella predisposizione di un'offerta *pay*, nel corso del procedimento istruttorio è emerso che l'acquisizione in esclusiva per tutte le piattaforme trasmissive dei relativi diritti per le stagioni 2012-2015 è derivata da un confronto competitivo tra gli operatori televisivi interessati, nell'ambito di una procedura che prevedeva l'assegnazione secondo un approccio a piattaforma neutrale, ossia con pacchetti di diritti trasmissivi esercitabili su tutte le piattaforme televisive.

52. Le condotte di SKY - tanto in relazione all'offerta di acquisto dei diritti per la trasmissione del contenuto, in esclusiva, su tutte le piattaforme (compresa la piattaforma DTT), quanto in relazione all'aumento dell'offerta economica operato tra il primo e il secondo *round* della gara - vanno, quindi, inquadrare nell'ambito delle modalità della procedura prevista dall'UEFA. Al riguardo, occorre evidenziare, in primo luogo, che l'offerta di SKY al primo stadio della procedura di assegnazione era stata considerata (al pari di quella di RTI) insufficiente dall'UEFA e che, conseguentemente, la società aveva deciso di aumentare l'importo offerto nel secondo *round* della procedura. In secondo luogo, l'approccio "a piattaforma neutrale", privilegiata dall'UEFA²⁹, consentiva che le offerte degli operatori interessati

²⁹ Infatti nell'ISO di UEFA per l'assegnazione dei diritti trasmissivi della UEFA Champions League 2012-2015 è prevista una modalità di vendita a piattaforma neutrale. Tuttavia la stessa ISO prevedeva la facoltà per gli offerenti di fornire commenti o proporre eventuali modifiche ("*omissis*").

La stessa SKY, in merito, ha confermato che "UEFA predispone un invito a presentare offerte definito in base alle modalità di assegnazione da essa auspicare. Gli offerenti possono proporre delle soluzioni diverse rispetto a quanto prospettato da UEFA, seppur entro certi limiti. Sky, come altri offerenti, tende comunque a limitare le richieste di modifiche a quanto ritenuto strettamente necessario per le proprie finalità di business" (cfr. Doc. 3.69).

Ed infatti tale flessibilità di UEFA nei confronti dell'approccio a piattaforma neutrale è dimostrata nei fatti dalle seguenti circostanze: i) SKY per due dei pacchetti disponibili (C1 e C2) ha precisato che la sua offerta era su base non esclusiva; ii) [*omissis*]; iii) la stessa UEFA, tra il primo e il secondo round di negoziazioni, ha arricchito il pacchetto A1 con la trasmissione in modalità non esclusiva della diretta della finale del torneo di Champions League e facendo propria la proposta di SKY di non esclusività per i pacchetti C1 e C2.

riguardassero i diversi pacchetti offerti e non anche la piattaforma trasmissiva in quanto l'eventuale aggiudicazione di ciascun pacchetto permetteva la trasmissione, in esclusiva, dei relativi contenuti su tutte le piattaforme televisive.

53. Si osserva, inoltre, che tale procedura di assegnazione consentiva agli assegnatari di concedere in sub-licenza - previa approvazione di UEFA - i diritti oggetto di acquisizione, rendendone in tal modo possibile la detenzione anche in capo ad uno o più operatori concorrenti, come è, peraltro, avvenuto in concreto.

54. Nel corso del procedimento, infatti, SKY ha sub-licenziato i diritti audiovisivi relativi alla UEFA *Champions League*, con l'approvazione di UEFA, all'unico concorrente nella *pay-tv*, RTI, per due delle tre stagioni da essa detenute (2012-13 e 2013-14). Pertanto, la totalità dei diritti trasmissivi relativi a tale competizione è attualmente disponibile in modalità a pagamento sia su piattaforma DTT che su piattaforma satellitare, ferma restando la trasmissione in chiaro del miglior incontro del mercoledì da parte di RTI.

55. In virtù di quanto sopra, sono venuti meno i presupposti da cui muovevano le contestazioni formulate nella delibera del 27 luglio 2011 relativamente all'acquisizione in esclusiva da parte di SKY dei suddetti diritti trasmissivi relativi agli incontri della UEFA *Champions League* dal 2012 al 2015. Infatti, l'accordo in esame consente anche a RTI di trasmettere, in modalità a pagamento, tutti gli incontri relativi al campionato UEFA *Champions League*. Pur rilevandosi che l'accordo di sub-licenza ha ad oggetto esclusivamente due delle tre stagioni calcistiche interessate dal procedimento, allo stato non sembra potersi inferire che l'esclusiva relativa ad una singola stagione della UEFA *Champions League* possa comprovare l'esistenza della condotta ipotizzata. Occorre sottolineare, peraltro, come non vi sia ragione di escludere la possibilità che i due operatori giungano ad un accordo per la sub-licenza dei diritti di trasmissione anche in relazione alla terza stagione.

Ciò non diversamente da quanto previsto dalla precedente procedura di assegnazione, relativa al triennio 2009-2012, nella quale tuttavia la partecipazione di SKY era condizionata dalla vigenza degli impegni di cui alla decisione della Commissione europea nel caso Newscorp/Telepiù. Si osserva infatti che, fino al 2011, la commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi a contenuti calcistici premium è stata segnata dall'esistenza in capo a SKY dei vincoli imposti ad esito della concentrazione comunitaria M2876 - Newscorp/Telepiù, ai sensi dei quali SKY non avrebbe potuto acquisire in esclusiva, su piattaforme diverse da quella satellitare, e per un periodo superiore ai due anni, i diritti audiovisivi concernenti il campionato di calcio di Serie A, di Serie B, la Coppa Italia, la UEFA *Champions League* e la UEFA *Europa League*.

V. IL PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

56. In data 22 marzo 2013 è stato inviato all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni lo schema di provvedimento di chiusura del presente procedimento, ai fini dell'emanazione del relativo parere.

Nella propria delibera, pervenuta in data 19 aprile 2013, l'AGCom, dopo aver riassunto l'analisi condotta dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha espresso parere favorevole allo schema di provvedimento nei termini di seguito esposti.

57. L'AGCom condivide, la valutazione svolta con riferimento ai diritti audiovisivi dei Mondiali di calcio per le stagioni 2010 e 2014. L'AGCom concorda, inoltre, con la valutazione dell'Autorità in merito ai diritti audiovisivi relativi alla *UEFA Champions League* 2012-2015.

58. Alla luce delle risultanze istruttorie, l'AGCom condivide sostanzialmente la valutazione dell'Autorità sulla non sussistenza delle *“condizioni per contestare a SKY un abuso di posizione dominante con riferimento all'acquisizione dei diritti esclusivi per la trasmissione, sul territorio italiano, e su tutte le piattaforme in modalità pay dei diritti di trasmissione dei mondiali di calcio 2010 e 2014 e degli incontri del torneo calcistico UEFA Champions League, con eccezione del miglior incontro del mercoledì”*.

RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che alla luce degli elementi di fatto e di diritto illustrati, non sussistano le condizioni per contestare a SKY un abuso di posizione dominante con riferimento all'acquisizione dei diritti esclusivi per la trasmissione, sul territorio italiano e su tutte le piattaforme in modalità *pay* dei diritti di trasmissione dei Mondiali di calcio 2010 e 2014 e degli incontri del torneo calcistico *UEFA Champions League*, con eccezione del miglior incontro del mercoledì, nelle stagioni dal 2012 al 2015;

DELIBERA

che, in base alle informazioni disponibili, sono venuti meno i motivi di intervento nei confronti della società Sky Italia S.r.l. in relazione all'abuso di posizione dominante contestato, in violazione dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella